



Liceo Statale "Bonaventura Rescigno"

Scientifico - Linguistico - Scientifico Scienze Applicate - Scienze Umane

Via Viviano, 3 - 84086 Roccapiemonte (SA)

www.liceorescigno.gov.it

Cod. Ist. SAPS18000P



Cod. Fisc.
9400440654

Tel. 081931785

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Articolo 1 – Principi generali

L'assemblea è un diritto degli studenti. L'assemblea di istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. L'assemblea studentesca è composta da tutti gli studenti iscritti all'istituto.

Articolo 2 – La convocazione dell'assemblea studentesca

La richiesta d'assemblea deve essere presentata al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di Istituto con cinque giorni d'anticipo. Non sarà possibile effettuare l'assemblea per due volte nello stesso giorno della settimana se prima non è stato esaurito l'intero ciclo. L'ordine del giorno, con l'indicazione della data certa dell'assemblea, deve essere presentato di volta in volta con anticipo di cinque giorni al Dirigente Scolastico, cui tocca il compito di verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla Legge e di coordinare tutte le attività scolastiche e che, in presenza di circostanze obiettive, potrà respingere la richiesta di Assemblea o concordare una data diversa. L'assemblea si terrà almeno un'ora dopo l'inizio delle lezioni e terminerà alle 13.30 per tutte le classi. Per motivi di sicurezza legati alla capienza dell'aula magna, durante la 2 e 3 ora di lezione si terrà l'assemblea di classe per il triennio e l'assemblea di istituto per il biennio. Durante la 4 e 5 ora di lezione si terrà l'assemblea di classe per il biennio e l'assemblea di istituto per il triennio. In accordo con il dirigente, tale successione potrà essere invertita. A richiesta degli studenti le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Articolo 3 – La partecipazione di esperti esterni

Per la realizzazione dei principi esposti nell'art. 1, nel corso dell'anno scolastico potranno svolgersi quattro Assemblee cui partecipino esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. I nominativi, i curricula, i recapiti e i motivi alla base della scelta degli esperti devono essere comunicati al Dirigente Scolastico con anticipo di almeno cinque giorni, così da consentire al Consiglio di Istituto o allo stesso Dirigente Scolastico di autorizzarne o negarne - in questo secondo caso con deliberazione motivata - la partecipazione.

Articolo 4 – Il presidente dell'assemblea

I lavori dell'Assemblea saranno coordinati dai rappresentanti di Istituto, tra cui verrà di volta in volta scelto il Presidente dell'Assemblea, che curerà l'espletamento dell'ordine del giorno, darà e toglierà la parola e, più in generale, modererà il dibattito. Il Presidente ha, inoltre, facoltà di sciogliere l'Assemblea nel caso in cui constati impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori. Tale facoltà compete, ovviamente, anche al Dirigente Scolastico o suo delegato. In caso di scioglimento anticipato dell'assemblea gli studenti rientreranno in classe per proseguire le lezioni secondo l'orario stabilito.

Articolo 5 – La partecipazione all'assemblea

L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell'Istituto, al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, con diritto di parola, al Presidente del Consiglio di Istituto e a tutti i docenti. Fatta eccezione per il Dirigente Scolastico o suo delegato e per i docenti eventualmente invitati, l'intervento sulle questioni dibattute in assemblea da parte di altri docenti dovrà essere espressamente autorizzato dall'assemblea stessa. Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine. L'assemblea dovrà avere una durata eguale a quella prevista nella richiesta avanzata al Dirigente Scolastico: in caso contrario, nel mese successivo non potrà essere avanzata richiesta di nuova assemblea. Al termine dell'assemblea gli studenti lasceranno la scuola. Nel caso in cui l'Assemblea sia sospesa dal Presidente o dal Dirigente Scolastico prima del suo naturale termine gli studenti dovranno tornare in classe, per il regolare svolgimento dell'attività didattica. I docenti

resteranno in istituto per garantire la possibilità di rientro in classe in osservanza della presente disposizione di sicurezza.

Articolo 6 – Il servizio d’ordine

Per garantire il buon andamento dell’assemblea il Presidente e gli altri rappresentanti d’Istituto dovranno garantire un servizio d’ordine, costituito da quattro studenti maggiorenni, che vigileranno sul rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza, sull’applicazione delle regole interne dell’Istituto, sull’ordinata disposizione e sui movimenti dei partecipanti. Nessun estraneo, non autorizzato, potrà essere ammesso all’assemblea. Nel caso in cui gli studenti che garantiscono l’ordine notino comportamenti pericolosi o scorretti, ne daranno immediata comunicazione al Presidente che, informato il Dirigente o un suo delegato, provvederà immediatamente a sciogliere l’Assemblea.

Articolo 7 – Spese organizzative

In caso di necessità di spese organizzative, anche in relazione ad eventuali compensi ad esperti, gli studenti si autotasseranno per la somma necessaria.

Articolo 8 – Diffusione del suddetto regolamento dell’assemblea

I rappresentanti d’Istituto, i membri del servizio d’ordine e tutti i partecipanti devono conoscere perfettamente il presente Regolamento d’Assemblea e le disposizioni di legge che regolano l’Assemblea degli Studenti. Ad ogni inizio di anno scolastico una copia del presente regolamento sarà distribuita alle classi prime. Una copia del presente regolamento sarà consultabile sul sito della scuola.

Articolo 9 – Normative finali

Il presente Regolamento d’Assemblea, predisposto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, ha efficacia immediata. Esso ad ogni inizio d’anno scolastico si intende automaticamente rinnovato. Eventuali modifiche potranno essere proposte all’Assemblea solo dalla maggioranza qualificata del Comitato Studentesco, previo parere preventivo del Consiglio di Istituto.

REGOLAMENTO COMITATO STUDENTESCO

Art.1 - Il Comitato Studentesco, previsto dal D. Lgs. 297/94, art. 13 c. 4, si propone come organo di partecipazione democratica degli studenti alla vita della scuola, in quanto costituisce la legittima espressione della volontà e degli orientamenti di tutti gli allievi del Liceo; collabora alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

Art.2 - Il Comitato Studentesco è formato dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. Hanno facoltà di intervenire alle discussioni, senza diritto di voto, tutti gli studenti del Liceo.

Art.3 - La libera partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco non può essere sottoposta a limitazioni o vincoli di alcun genere.

Art.4 - Il Comitato Studentesco elegge al suo interno un Presidente, fra gli studenti delle classi liceali, ed un Vice-presidente, fra gli allievi delle classi ginnasiali. Il Presidente e il Vice-presidente non possono essere eletti fra i rappresentanti al Consiglio di Istituto o alla Consulta Provinciale.

Art.5 - Le riunioni del Comitato Studentesco possono essere convocate, con almeno cinque giorni di preavviso, dal Presidente o dal 50% dei suoi membri tramite richiesta al Dirigente Scolastico con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e dell’ordine del giorno in discussione. Il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione attraverso apposita circolare a tutti i rappresentanti di classe. In casi di eccezionale gravità, assenti il Presidente ed il Vice-presidente, i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto, congiuntamente, hanno facoltà di convocare il Comitato Studentesco.

Art.6 - Il Comitato Studentesco ha diritto di riunirsi fino a due volte al mese, di norma, in orario extrascolastico all’interno dei locali del Liceo, subordinatamente alla disponibilità degli stessi.

Art.7 - In casi di eventi di eccezionale gravità, è facoltà del Dirigente Scolastico concedere al Comitato Studentesco un’ulteriore riunione, anche senza il suddetto preavviso.

Art.8 - Il Comitato Studentesco delibera la data e il tema dell’Assemblea Studentesca di Istituto. La convocazione di tale Assemblea, con richiesta scritta al Dirigente Scolastico, è firmata dal Presidente o dal 10% degli studenti della scuola con almeno cinque giorni di preavviso. Il Dirigente Scolastico, tramite apposita circolare, rende nota tale delibera a tutti gli studenti del Liceo.

Art.9 - E' dovere dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto sovrintendere all'organizzazione e all'ordinato svolgimento dell'Assemblea Studentesca di Istituto. Il Presidente del Comitato Studentesco è garante dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art.10 - Il Comitato Studentesco discute le eventuali forme di mobilitazione studentesca. Per casi di particolare importanza demanda il compito all'Assemblea Studentesca di Istituto.

Art.11 - Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti e/o ad ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche; tale scelta è lasciata agli studenti a livello individuale.

Art.12 - Il Comitato Studentesco, su proposta del Presidente, del Vice-presidente e dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto, può nominare delle commissioni cui delegare determinate funzioni organizzative, di controllo e/o di inchiesta riguardanti la vita della scuola.

Art.13 - I rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto possono consultare il Comitato Studentesco a proposito di argomenti e tematiche di vasto interesse, oggetto di discussione nel Consiglio di Istituto.

Art.14 - Il Comitato Studentesco, come previsto dal citato D. Lgs. art. 13 c. 5, "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto". Si pronuncia, inoltre, sul Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Art.15 - Le votazioni del Comitato Studentesco avvengono a scrutinio palese per alzata di mano e sono valide solo in presenza di un terzo dei membri.

Art.16 - Di ogni riunione del Comitato Studentesco viene steso verbale scritto da parte di un membro del Comitato stesso, designato quale segretario verbalizzante.

Art.17 - Le delibere del Comitato Studentesco sono pubbliche e vengono affisse all'Albo degli Studenti.

Art.18 - La presenza dei docenti e/o dei genitori alle riunioni del Comitato Studentesco può avvenire solo previa approvazione da parte del Presidente.

Art.19 - La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco da parte di persone esterne al Liceo può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art.20 - In assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni.

Art.21 - Il Presidente può essere sfiduciato e costretto alle dimissioni dal 50% più uno dei membri del Comitato Studentesco; in tal caso il Vicepresidente indice immediate elezioni.

Art.22 - Modifiche al presente Regolamento avvengono a seguito di votazione del 50% più uno dei membri del Comitato Studentesco.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca